



DOTTORI COMMERCIALISTI
& CONSULENTI D'IMPRESA
ASSOCIATI

ACBGROUP
Studio Integrato

Sabrina Causio
Vincenzo Consiglio
Antonello Fagotti
Giuseppe Fornari
Annalisa Monelletta
Sandro Paiano
Filippo Maria Pantini
Flavia Ricci
Massimiliano Tessenda
Luca Vannucci

*

Francesca Ferroni
Grazia Maria Ortore

*

Avvocati

Francesca Bertinelli
Flavio Camilli
Andrea Conversano
Rita Dottori

Perugia, 11 giugno 2009

Spett.le Cliente

Circolare 7/2009

Oggetto: Unico 2009: Proroga dei versamenti
--

È stato firmato il decreto che sposta le date per i versamenti dei soggetti che applicano gli studi di settore.

Il testo preparato dal ministero dell'Economia porta al **6 luglio** la data per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% dei soggetti che applicano gli studi di settore.

Il provvedimento dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per i contribuenti che applicano gli studi i versamenti in scadenza ordinaria al 16 giugno 2009 possono essere fatti entro il 6 luglio, senza alcuna maggiorazione, o dal 7 luglio al 5 agosto con lo 0,40% in più.

Sono invece confermate le scadenze per i pagamenti di Unico 2009, del 16 giugno 2009 o dal 17 giugno al 16 luglio 2009 con lo 0,40% in più, per gli altri contribuenti estranei agli studi di settore, compresi quelli soggetti ai parametri o i contribuenti in regime dei minimi.

La proroga dei versamenti di Unico 2009 spetta dunque ai contribuenti che: esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Lo slittamento riguarda tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale, modello

Unico 2009, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto "minimale".

Va ricordato che, come contribuenti che applicano gli studi di settore, si intendono quelli soggetti al controllo induttivo mediante il prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi studi.

Lo "spostamento" di 20 giorni vale poi anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, e cioè per i soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento.

Dottori Commercialisti
&
Consulenti d'Impresa Associati